




Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ispettorato per la funzione pubblica

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0008626 P-4.17.1.16.2
del 11/02/2014



Roma,

Al Segretario Generale
del Comune Minturno
Via Principe di Piemonte, 9
04026 Minturno (LT)

e.p.c. Al sig. Livio Pentimalli
Via Pietro Fedele
04023 Minturno (LT)

Ai sensi dell'art. 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 – che conferisce a questo Ispettorato compiti di vigilanza sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, sull'efficacia dell'attività amministrativa, con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure, oltre che sull'osservanza delle disposizioni inerenti il controllo dei costi – è pervenuto, in data 4 febbraio u.s., un esposto a firma del sig. Livio Pentimalli concernente presunte irregolarità nell'operato amministrativo di codesto ente.

In particolare l'esponente segnala le delibere di G.M., nn. 358 e 13, adottate rispettivamente in data 23 dicembre 2013 e 9 gennaio 2014 con le quali si è provveduto con la prima ad approvare la *collaborazione esterna con il sig. Novelli Attilio, prendendo atto, condividendolo e facendo proprio l'allegato Decreto del Sindaco del 19.12.2013* e con la seconda *a confermare, a far tempo dal 11.2014 al 31.12.2014, il dott. Francesco Bruno nell'incarico di Capo di gabinetto nell'Ufficio di staff del Sindaco alle condizioni tutte di cui alla convenzione sottoscritta con quest'ultimo in data 5.9.2012.*

Il segnalante censura l'irregolarità delle sopraindicate determinazioni atteso che il ricorso ad un contratto di consulenza e collaborazione coordinata e continuativa in favore del dott. Francesco Bruno per la durata di un anno, poi rinnovato con la citata deliberazione n.358/2013 per l'espletamento dell'ufficio di staff del Sindaco, delineerebbe una sovrapposizione dei compiti normalmente attribuiti al Segretario generale ed al Vicario (vice Segretario) presente nell'ente.

In via preliminare si rammenta che il ricorso a personale esterno, anche per le funzioni sopraindicate, presuppone l'inesistenza di personale in servizio idoneo all'espletamento delle stesse e, inoltre, impone che la scelta ricada su persona della quale si provi il possesso dei necessari requisiti culturali attraverso l'indicazione del corrispondente profilo professionale, condizioni queste che non risulterebbero, allo stato, sussistenti nel caso di specie.

A tale proposito, risulta conferente il richiamo alla sentenza della Corte dei Conti per la Toscana n.622 del 21 settembre 2004 con la quale, tra l'altro, si precisa che *la funzione di*

preposto all'ufficio di staff del sindaco, alla cui istituzione gli enti locali sono autorizzati dall'art. 90 del TUEL 267/2000, costituisce normale posto in pianta organica ... che può essere coperto sia con personale interno che in forza del personale assunto con contratto a tempo determinato con specificazione della categoria e del profilo professionale, analogamente a qualunque previsione organica.

Analogamente, la sentenza n.241 del 17 aprile 2007 della Corte dei Conti per la Puglia, ribadisce che l'assunzione dei collaboratori esterni da assegnare agli uffici cd. di staff degli EE.LL. esclude il ricorso a contratti di lavoro autonomo potendo avvenire *con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato* con conseguente applicazione delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali, essendo tali collaboratori esterni equiparati, salvo per la durata del rapporto, ai dipendenti dell'ente locale, ragione questa per la quale occorre individuarne qualifica funzionale di inquadramento, retribuzione spettante, diritti ed obblighi.

Ulteriore censura mossa dall'esponente riguarda il mancato possesso del titolo di studio della laurea da parte del sig. Novelli in contrasto con le previsioni di cui al D.Lgs 165/2001 e s.m.e i.

Dalla documentazione in atti si osserva inoltre che con nota n.358 del 23 dicembre u.s., trasmessa anche alla S.V., già il responsabile del Servizio Affari generali Gestione Risorse Umane, sig. Giovanni Mallozzi esprimeva, adducendo una serie di motivazioni, parere contrario alla proposta relativa al conferimento di Collaborazioni esterne per l'ufficio di staff del Sindaco.

Si ritiene, infine, di evidenziare la mancata osservanza delle disposizioni contenute nell'art.10 del D.lgs 14 marzo 2013, n.33 recante Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni che, al comma 8 punto d) prevede, nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, l'obbligo per ogni amministrazione di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" di cui all'art.9, tra gli altri, i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'art.15, comma 1, nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo.

Tutto ciò premesso, preso atto che l'esposto è stato altresì inviato alla competente Procura della Corte dei Conti, si invita la S.V. a fornire elementi di verifica nei termini dell'esposto e di estenderne i contenuti anche al segnalante a cui la presente è indirizzata per conoscenza.

Il Dirigente
viceprefetto
dr.ssa Cristina Pirro